



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Spett.le Regione Lombardia  
**Direzione Generale Welfare**  
Via PEC [welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

**U.O. Polo Ospedaliero e in particolare la  
Struttura Accreditamento e negoziazione Polo  
ospedaliero e Rete territoriale**  
Dott.ssa Giuliana Sabatino  
Via PEO: [giuliana\\_sabatino@regione.lombardia.it](mailto:giuliana_sabatino@regione.lombardia.it)

**U.O. Personale, Professione del SSR e Sistema  
Universitario**  
Dott.ssa Laura Palmieri  
Via PEO [laura\\_palmieri@regione.lombardia.it](mailto:laura_palmieri@regione.lombardia.it)  
Piazza Città di Lombardia 1  
20124 Milano

**Oggetto: Apertura studio professionale - Comunicazione inizio attività ex DGR  
n.VII/5724 del 27.07.2001 - Requisiti strutturali e tecnologici degli studi  
professionali**  
**Con riferimento all'esercizio dell'attività di psicologo e psicoterapeuta**

Si formula la presente in quanto sono emerse, a seguito di segnalazioni da parte di nostri iscritti, gravi criticità con riferimento all'applicazione della normativa nazionale e regionale per l'apertura degli studi professionali degli esercenti attività sanitaria e relativi ai requisiti tecnologici e strutturali.

PREMESSO CHE

- La professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al D.Lgs CPS n.233/1946, ratificato dalla Legge 561/1956. L'inserimento dello psicologo tra le professioni sanitarie è intervenuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. n.3/2018 (Riforma sanitaria);
- La valenza sanitaria dell'attività dello psicologo, ad ogni modo, era già riconosciuta dalla normativa, benché solo con la riforma di cui alla L. n.3/2018 il riconoscimento tra le professioni sanitarie è divenuto espresso;



- L'Ordine degli Psicologi della Lombardia è ente competente a livello regionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, tra le cui attribuzioni vi è la tutela del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta (Legge n.56/1989);

#### RITENUTO INOLTRE CHE

- Con il Dpr 14 gennaio 1997 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, atto che individua, pertanto, i requisiti minimi richiesti su tutto il territorio nazionale;
- Con Dgr n. VII/3312 del 2.02.2001 la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato di non procedere *"all'introduzione di requisiti minimi autorizzativi integrativi rispetto a quelli previsti dal Dpr 14 gennaio 1997"* (art. 2 della Delibera);
- Con **Dgr n. VII/5724 del 27.07.2001** la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato che *"Gli studi professionali dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostiche terapeutiche di particolari complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, rientrano in quella tipologia di attività sanitaria per la quale non è previsto il vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 4 L.R. 15/99"* (art. 1 della Delibera), stabilendo altresì che *"Per detti studi professionali, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Asl competente dell'inizio attività, nulla viene innovato circa l'applicazione dei regolamenti edilizi comunali e della normativa di sicurezza vigente, solamente ripresa nei requisiti tecnologici generali di cui al Dpr 14 gennaio 1997"* (art. 2 della Delibera);
- Con la Delibera di cui al punto precedente gli adempimenti per l'apertura degli studi professionali per l'esercizio di professioni sanitarie sono sottoposti al solo **obbligo di comunicazione alla ATS competente per territorio e al possesso dei requisiti generali di cui al DPR 14 gennaio 1997.**

Tutto ciò premesso si è constatato che sul territorio di Regione Lombardia **vi è un'applicazione non uniforme circa l'individuazione dei requisiti strutturali e tecnologici da allegare alla comunicazione di inizio attività di cui al Dgr VII/5724/2001.**



Presso i siti web istituzionali di alcune ATS del territorio di Regione Lombardia, sono consultabili i requisiti strutturali e tecnologici richiesti per i quali sono state redatte delle linee-guida interne, ovvero sono desumibili dalla modulistica allegata.

Anche le segnalazioni pervenute dagli iscritti, esercenti in varie parti del territorio regionale, confermano l'assenza di uniformità e la non comprensibile specificità degli adempimenti richiesti da parte di talune ATS.

Alcune delle suddette specifiche risultano con ogni evidenza inconferenti alle esigenze proprie dell'attività di psicologo e psicoterapeuta, apparendo un'acritica trasposizione di quanto definito con riferimento alla prestazione sanitaria tipica del medico e del professionista paramedico.

A titolo esemplificativo, si è riscontrato che tra i requisiti strutturali è richiesta la dotazione di **lavabo con rubinetteria a comando non manuale presso la sala visite**. Altresì è richiesta la pavimentazione e il rivestimento delle **pareti perimetrali in materiale impermeabile idoneo per la igienizzazione e sanificazione**.

Tuttavia, i requisiti strutturali ritenuti necessari per la prevenzione e igiene nello svolgimento dell'attività medica non possono altrettanto ritenersi idonei e necessari con riguardo alla prestazione tipica dello psicologo e dello psicoterapeuta, professionisti sanitari che non interagiscono in nessuna misura con la sfera fisica del paziente.

Le specifiche richieste, pertanto, appaiono un ingiustificato e incomprensibile aggravio negli adempimenti del professionista per l'apertura dello studio professionale, tali da risultare **ostativi e proibitivi, impedendo di fatto l'esercizio della professione**.

Ciò che preme rilevare è che l'individuazione di specifici requisiti da parte delle ATS non risulta essere correlato ad una altrettanto specifica disposizione o previsione della normativa vigente.

**La normativa applicabile (DGR n. VII/5724 del 27.07.2001) sul tema, infatti rimanda sostanzialmente alle disposizioni di cui al DPR 14.01.1997 con esclusivo riferimento ai requisiti generali della norma citata, valevoli per tutte le strutture sanitarie.**

La norma di riferimento, dalle nostre risultanze, **non individua specifiche puntuali che giustifichino la perentorietà delle richieste di adempimento formulate da talune ATS di competenza**, senza possibilità di adeguare l'individuazione dei requisiti necessari, avuto riguardo della prestazione tipica erogata per la specifica professione.



**Pertanto sussiste la necessità e urgenza di un confronto, onde riprendere contezza del disposto normativo.**

Ciò al fine di individuare quelle specifiche che effettivamente sono l'adempimento a espresse disposizioni di Legge o regolamentari e quanto, invece, **si rappresenta quale traduzione in concreto di più generiche previsioni in tema di prevenzione per la sicurezza e l'igiene, tuttavia ad oggi strutturate sulla professione medica o sanitaria paramedica.**

In altri termini, si chiede una rilettura del dato normativo, con individuazione di criteri di soddisfacimento dello stesso adeguati e conferenti alla professione di psicologo e psicoterapeuta e alla tipicità della prestazione erogata.

Tutto ciò premesso

**L'Ordine degli Psicologi della Lombardia**

**CHIEDE**

**Con urgenza colloquio presso i Vs uffici con la Direzione Generale Welfare, o con la UO Personale, Professione del SSR e Sistema Universitario e la UO Polo Ospedaliero e in particolare la Struttura Accreditamento e negoziazione Polo ospedaliero e Rete territoriale** (in quanto Unità con compiti di raccordo istituzionale con gli Ordini Professionali), ovvero con l'Unità o l'ufficio ritenuto di competenza.

Ciò al fine di confrontarsi sulle effettive contingenze normative sul tema dell'apertura degli studi professionali ed eventualmente addivenire ad una corretta, uniforme e sostenibile applicazione della normativa sul territorio regionale con riferimento alla professione di psicologo e psicoterapeuta.

In attesa di Vs cortese e sollecito riscontro si porgono i migliori saluti

Milano, 8/02/2022

**La Presidente**

**Laura Parolin**

(Firma omessa ex art.3  
del D.Lgs. n.39/1993)